

# One | LAVORO Monitoro

#MONITORO LAVORO 11 settembre/17 settembre

## Sommario

[Normativa e prassi](#)

[Contrattazione collettiva](#)

[Come fare per](#)

## Normativa e prassi

### La risposta dell'esperto

#### **La gestione dei lavoratori in attesa della convocazione presso lo sportello unico per l'immigrazione o la questura**

*di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino*

[Inps, circ. 11 settembre 2020, n. 101](#)

*Il [D.L. n. 34/2020](#) ha consentito ai datori di lavoro di presentare domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare; come si inserisce tale "sanatoria" all'interno delle misure emergenziali anti Covid-19?*

Nel [decreto "Rilancio"](#), pubblicato durante la fase più acuta e problematica del "lock down" della scorsa primavera, è stata inserita una norma apparentemente slegata dalla gestione della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e dedicata alla possibilità di presentare una **apposita istanza per concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale**, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. La norma in realtà ha una **doppia valenza**.

Sul piano sanitario, l'iniziativa è senza dubbio condivisibile: le direttive mirate alla riduzione del

contagio sono meno efficaci se sul territorio nazionale sono presenti persone sconosciute alla pubblica autorità; la lotta alla diffusione del COVID-19 riguarda ovviamente tutta la popolazione residente ed al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva rende anche necessario fare emergere i rapporti di lavoro irregolare.

Da un punto di vista giuslavoristico, si deve notare come la sanatoria sia realizzabile solo in **alcuni settori economici**, (agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza a persone non autosufficienti; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare) fra quelli **maggiormente a rischio di “lavoro nero”**. Il recupero del gettito derivante dalla sanatoria (un **contributo forfettario di 500 euro** a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione ed un ulteriore versamento per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale stabilito con decreto interministeriale) può dare un piccolo contributo al sostenimento delle ingenti spese dello Stato a fini assistenziali ed emergenziali; in questo quadro si inserisce quindi anche la possibilità offerta ai datori di far emergere rapporti di lavoro riguardanti lavoratori italiani o di un altro Stato membro dell’UE.

*Avendo presentato una istanza di regolarizzazione ed essendo in attesa della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, molti datori di lavoro si domandano quali siano gli adempimenti obbligatori che devono essere svolti durante il periodo di attesa.*

Le **fonti normative** da cui trarre le indicazioni richieste sono numerose e fra queste si segnalano:

- l’[art. 103](#) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, [n. 77](#)) ha istituito la domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare;
- il [D.M. 27 maggio 2020](#) ha definito le modalità di presentazione delle istanze, i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del contratto di lavoro, la documentazione idonea a provare lo svolgimento di attività lavorativa nei settori previsti, le modalità per lo svolgimento delle procedure e per il pagamento del contributo forfettario;
- con la [circolare congiunta](#) del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 24 luglio 2020, sono state impartite le indicazioni per la presentazione delle istanze;
- la [circ. INPS n. 68/2020](#) ha fornito le istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda e le indicazioni sui destinatari e requisiti reddituali, nonché sul contenuto della domanda e sulla procedura di emersione;
- la [ris. n. 27/E del 29 maggio 2020](#) della Agenzia delle Entrate ha istituito i codice tributo “REDT” e “RECT” necessari per il versamento del contributo “una tantum”;
- l’[art. 3, c. 1](#), del D.L. 16 giugno 2020, n. 52 ha disposto la proroga delle domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo al 15 agosto 2020;
- il [messaggio INPS n. 2327/2020](#) che ha fornito ulteriori precisazioni per quanto attiene ai requisiti reddituali del datore di lavoro e indicazioni per la compilazione del modello F24.

Più recentemente, la circ. INPS [n. 101](#) dell’11 settembre 2020, pur facendo riserva di fornire con

successiva circolare le istruzioni relative agli obblighi contributivi per i periodi di lavoro precedenti al 19 maggio 2020, ha fornito le prime istruzioni relative agli **adempimenti dichiarativi e contributivi**. Vediamoli nel dettaglio.

Novità	Osservazioni
<b>Proroga dei termini ed errori materiali nella presentazione delle istanze</b>	
<p>L'<a href="#">art. 3, c. 1</a>, del D.L. 16 giugno 2020, n. 52, ha disposto la <b>proroga</b> delle domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo al <b>15 agosto 2020</b>. Entro tale termine è stato altresì consentito di <b>modificare</b> le domande di regolarizzazione (già tempestivamente inoltrate) contenenti <b>errori materiali</b>, che i datori di lavoro hanno potuto quindi sanare ripresentando una nuova domanda con i dati corretti.</p> <p>Al riguardo, si fa presente che, nel caso di <b>ripresentazione di domande</b> contenenti errori materiali, l'istanza di emersione si considera validamente inoltrata anche qualora il rapporto di lavoro, iniziato <b>antecedentemente al 19 maggio 2020</b>, si sia protratto <b>sino alla data di presentazione della prima istanza</b>, fatta salva la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti necessari ai fini della valida presentazione della domanda di emersione.</p>	<p>L'INPS fornisce un <b>utile promemoria</b> per gli utenti che hanno presentato domande contenenti errori materiali; l'eventualità è tutt'altro che improbabile dal momento che, in alcuni casi, i documenti e le informazioni fornite dai lavoratori stranieri extracomunitari irregolari non sono agevoli da consultare né facilmente comprensibili.</p>
<b>Gli obblighi contributivi derivanti dalla presentazione dell'istanza di emersione</b>	
<p>I datori di lavoro che hanno avviato la procedura di emersione sono tenuti a versare la contribuzione dovuta con le seguenti <b>decorrenze</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dal 19 maggio 2020</b> (data di entrata in vigore del <a href="#">D.L. n. 34/2020</a>), per le istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con <b>cittadini italiani o di Stati dell'Unione europea</b>;</li> <li>- <b>dalla data di inizio del rapporto di lavoro</b>, per le istanze presentate allo Sportello unico per l'immigrazione volte ad instaurare un rapporto di lavoro con <b>cittadini extracomunitari</b> presenti sul territorio nazionale se il rapporto di lavoro è instaurato successivamente alla presentazione dell'istanza ma prima della definizione della procedura di emersione.</li> </ul>	<p>Al fine di adempiere correttamente ai fini contributivi è necessario <b>prendere nota della data di decorrenza del calcolo e del versamento</b>, distinti in base alla tipologia di rapporto oggetto di emersione</p>
<b>Rapporti di lavoro con operai agricoli o lavoratori ad essi assimilati</b>	
<p>Per assolvere agli adempimenti previdenziali i datori di lavoro, che hanno presentato almeno un'istanza di emersione afferente agli operai agricoli o a lavoratori ad essi assimilati, <b>entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare</b> dovranno richiedere <b>l'apertura di una posizione contributiva</b> dedicata ai suddetti lavoratori. L'apertura della posizione contributiva deve essere richiesta inviando, <b>esclusivamente</b> con il <b>canale online</b>, la denuncia aziendale telematica (D.A.) nella quale deve essere selezionato nel campo "Procedura di emersione", di nuova istituzione, del quadro B il valore: "Si". La posizione contributiva dedicata all'emersione sarà contraddistinta da uno specifico codice di autorizzazione "5W", avente il significato di "Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell'<a href="#">art. 103</a> del D.L. n. 34/2020".</p>	<p>In estrema sintesi le <b>fasi operative</b> sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il datore di lavoro deve presentare richiesta di apertura di una posizione contributiva dedicata ai lavoratori oggetto di emersione;</li> <li>- l'INPS assegna la posizione e lo specifico codice di autorizzazione "5W";</li> <li>- il datore di lavoro invia la comunicazione obbligatoria di assunzione UNILAV entro 30 giorni dal 11 settembre;</li> <li>- il datore trasmette i flussi Uniemens relativi ai periodi retributivi da regolarizzare, entro 30 giorni ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo;</li> <li>- l'Istituto provvede a calcolare la contribuzione dovuta nella prima tariffazione utile;</li> <li>- definita la procedura di emersione, il datore di lavoro richiede tempestivamente la cessazione della posizione contributiva dedicata all'emersione;</li> </ul>

<p>Nel caso di emersione <b>di più rapporti di lavoro irregolari</b>, il datore di lavoro dovrà richiedere l'apertura di una posizione contributiva con data inizio attività riferita alla data più remota di presentazione dell'istanza.</p> <p>Si precisa che i datori di lavoro già in possesso di una posizione contributiva per gli operai agricoli dovranno, comunque, richiedere l'apertura di una posizione contributiva dedicata all'emersione.</p> <p>Per ciascuna istanza di emersione presentata all'INPS, i datori di lavoro dovranno inviare la <b>comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV)</b> entro <b>30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare</b> indicando, quale data di inizio dell'attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata nell'istanza di emersione.</p> <p>Al ricevimento della comunicazione di apertura della posizione contributiva i datori di lavoro devono trasmettere i <b>flussi Uniemens, nodo Posagri</b>, relativi ai periodi retributivi da regolarizzare, entro 30 giorni, ovvero, se successivi, entro i termini ordinari legali di presentazione (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento del periodo retributivo). Per la decorrenza dei periodi da regolarizzare si rinvia alle indicazioni di cui ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo 5.</p> <p>L'Istituto provvederà a calcolare la contribuzione dovuta nella prima tariffazione utile <b>senza aggravio di somme aggiuntive</b> per i flussi Uniemens presentati entro i termini indicati in precedenza; per i flussi inviati tardivamente la contribuzione dovuta sarà gravata delle somme aggiuntive calcolate secondo le ordinarie modalità.</p> <p>I datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di emersione devono dichiarare i lavoratori interessati dall'emersione nel <b>flusso Uniemens, nell'elemento DenunciaAgrilIndividuale</b>, con le seguenti precisazioni per la valorizzazione dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>: indicare il codice fiscale (anche provvisorio) del lavoratore;</li> <li>: indicare il codice contratto 121 "Operaio assunto ai sensi dell'<a href="#">art. 103</a>, D.L. n. 34/2020";</li> <li>: indicare la data del 19 maggio 2020 ovvero la data di inizio del rapporto di lavoro per le istanze volte ad instaurare un rapporto di lavoro secondo le indicazioni di cui ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo 5.</li> </ul> <p>Definita la procedura di emersione di cui all'art. 103 del D.L. n. 34/2020 di tutti gli operai agricoli per i quali è stata presentata l'istanza, il datore di lavoro deve richiedere tempestivamente la cessazione della posizione contributiva dedicata all'emersione indicando quale data di fine validità della posizione il giorno precedente alla data di definizione più recente fra quelle relative a tutti i rapporti di lavoro interessati dall'emersione.</p> <p>Laddove il rapporto di lavoro <b>cessi nelle more della definizione della procedura di emersione</b>, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite UNILAV.</p>	<p>- il datore prosegue nella gestione ordinaria utilizzando le posizioni contributive già in uso per i lavoratori "regolari".</p> <p>Occorre infine ricordare che qualora il rapporto di lavoro cessi senza che si sia conclusa la definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro deve inviare la consueta <b>comunicazione UNILAV di cessazione</b>.</p>
<b>Rapporti di lavoro domestico</b>	
<p>Per i rapporti di lavoro <b>già in corso alla data di presentazione dell'istanza di emersione</b> l'INPS provvederà all'iscrizione d'ufficio del rapporto di</p>	<p>In seguito alla presentazione telematica dell'istanza di emersione da parte del datore di lavoro, l'INPS:</p>

<p>lavoro domestico e ad attribuire un <b>codice provvisorio</b>.</p> <p>L'<b>iscrizione d'ufficio</b> avverrà sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro con l'istanza di emersione inoltrata all'Istituto e sulla base dei dati comunicati all'Istituto dal Ministero dell'Interno a seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione.</p> <p>L'Istituto invierà al recapito del datore di lavoro la <b>comunicazione di iscrizione provvisoria</b>, con le istruzioni per il pagamento dei contributi, da effettuarsi mediante <b>Avviso di pagamento pagoPA</b>. La contribuzione dovuta sarà <b>precalcolata</b> dall'Istituto utilizzando i dati comunicati dal datore di lavoro con l'istanza di emersione o trasmessi dal Ministero dell'Interno; nel caso sia assente il dato retributivo, al fine della quantificazione della contribuzione dovuta, sarà preso a riferimento quale imponibile contributivo il minimo. Nell'ipotesi di istanza presentata in favore di <b>cittadini stranieri</b> presso lo Sportello unico per l'immigrazione, si ricorda che l'imponibile contributivo <b>non potrà</b> comunque essere <b>inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale</b>.</p> <p>Laddove il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente dall'Istituto cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa <b>comunicazione di cessazione</b> tramite il sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>.</p> <p>A seguito dell'accoglimento dell'istanza inoltrata presso l'INPS o, nel caso di domande presentate allo Sportello unico per l'immigrazione, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'INPS provvederà all'<b>iscrizione definitiva del rapporto di lavoro</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>iscrive d'ufficio</b> il rapporto di lavoro domestico; attribuisce un codice provvisorio;</li> <li>- <b>invia al datore di lavoro</b> la comunicazione di iscrizione provvisoria, con le istruzioni per il pagamento dei contributi pre-calcolati dall'Istituto;</li> <li>- il datore di lavoro effettua quindi il <b>versamento</b> mediante avviso di pagamento pagoPA.</li> </ul> <p>Dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'INPS infine provvede all'<b>iscrizione definitiva</b> del rapporto di lavoro.</p>
<p>Si comunica che la <b>procedura di comunicazione obbligatoria di assunzione</b> da presentare all'INPS, <b>entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro domestico</b>, consentirà ai datori di lavoro che assumono il lavoratore nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione di indicare che si tratta di assunzione per un lavoratore per il quale è stata presentata domanda di emersione presso lo Sportello Unico.</p> <p>Nelle more del rilascio di tale funzione, che verrà reso noto con apposito messaggio, le comunicazioni obbligatorie di assunzione dovranno essere trasmesse utilizzando il servizio per l'iscrizione dei lavoratori domestici senza indicazione della presentazione di domanda di emersione presso lo Sportello Unico.</p>	<p>Nel caso in cui la regolarizzazione non riguardi un rapporto già in essere alla data del 19 maggio ma un <b>rapporto di lavoro che deve essere ancora instaurato</b>, la comunicazione di assunzione inviata per mezzo della procedura on line messa a disposizione dall'INPS non è ancora stata adeguata.</p> <p>Il datore di lavoro può comunque procedere secondo le consuete modalità anche se, per il momento, non ha la possibilità di indicare che si tratta di assunzione per la quale è stata presentata istanza di emersione.</p>
<b>Rapporti di lavoro non agricoli</b>	
<p><b>I datori di lavoro non domestici, che non impiegano operai agricoli</b>, per ciascuna istanza di emersione presentata all'INPS, dovranno inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) <b>entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare</b>, indicando, quale data di inizio dell'attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata nell'istanza di emersione. I suddetti datori di lavoro, <b>entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare</b>, dovranno altresì richiedere alla Struttura INPS territorialmente</p>	<p>I datori di lavoro non domestici <b>dovranno</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) entro 30 giorni dall'11 settembre;</li> <li>- entro il medesimo termine dovranno richiedere alla sede INPS competente per territorio l'apertura di un'apposita matricola aziendale;</li> </ul> <p>L'INPS assegna una <b>nuova matricola</b> a cui attribuisce il codice di autorizzazione "5W".</p> <p>I datori di lavoro provvedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro 30 giorni all'invio dei flussi Uniemens per i</li> </ul>

<p>competente <b>l'apertura di un'apposita matricola aziendale</b>, che verrà contraddistinta, a domanda del datore di lavoro, con il codice di autorizzazione "5W", che assume il più ampio significato di "Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell'<a href="#">art. 5</a> del D.Lgs. n.109/2012 e ai sensi dell'<a href="#">art. 103</a> del D.L. n. 34/2020".</p> <p>Nel caso di emersione di <b>più rapporti di lavoro irregolari</b>, il datore di lavoro dovrà richiedere l'apertura della matricola aziendale con data inizio attività riferita alla data più remota di presentazione dell'istanza.</p> <p>Si precisa che la richiesta di apertura della suddetta matricola dovrà essere effettuata anche dai datori di lavoro già in possesso di una posizione contributiva presso l'Istituto.</p> <p>Al ricevimento della comunicazione di avvenuta attivazione della matricola aziendale, i datori di lavoro dovranno provvedere, entro 30 giorni, all'<b>invio dei flussi Uniemens per i periodi di paga</b>, decorrenti dalla data di entrata in vigore del <a href="#">D.L. n. 34/2020</a> e al versamento, tramite modello F24 (causale DM10), dei relativi contributi, senza aggravio di somme aggiuntive.</p> <p>Per gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi al mese di agosto e successivi si dovrà provvedere secondo le ordinarie scadenze.</p>	<p>periodi di paga, decorrenti dal 19 maggio (data di entrata in vigore del <a href="#">D.L. n. 34/2020</a>);</p> <p>- al versamento dei relativi contributi senza aggravio di somme aggiuntive tramite modello F24 con causale DM10.</p> <p>La circolare illustra le informazioni di dettaglio che devono essere indicate in Uniemens.</p>
<p>Laddove il rapporto di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell'<a href="#">art. 103</a> del D.L. n. 34/2020 <b>cessi nelle more della definizione della procedura di emersione</b>, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite UNILAV.</p>	<p>Anche in questo caso occorre prestare attenzione alla cessazione del rapporto di lavoro qualora essa avvenga senza che si sia conclusa la definizione della procedura di emersione: il datore di lavoro deve inviare come di consueto la comunicazione di cessazione UNILAV.</p>
<p>Qualora tali lavoratori <b>non siano in possesso di un codice fiscale</b> validato dall'Agenzia delle Entrate, gli stessi dovranno munirsi di un <b>codice fiscale provvisorio</b>, da utilizzare per i suddetti adempimenti. Se il codice fiscale successivamente rilasciato dall'Agenzia delle Entrate è diverso da quello indicato nelle denunce Uniemens trasmesse, il datore di lavoro dovrà inviare, secondo le modalità già in uso, le denunce di variazione Uniemens.</p>	<p>Attenzione ai codici fiscali dei lavoratori interessati dall'emersione del rapporto di lavoro: in caso di <b>successiva difformità</b> rispetto a quello validato dalla Agenzia delle Entrate, al datore di lavoro spetterà l'<b>onere di rettificare</b> le denunce Uniemens già inviate.</p>

### Approfondimento

[Emergenza Coronavirus - Emersione rapporti di lavoro](#)